

## CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque pubbliche intere della Regione Piemonte, ai fini dell'esercizio della pesca, si suddividono, in base alla definizione stabilita dall'art. 3 del Regolamento Regionale 1/R/12, in due categorie:

- Acque Principali

- Acque Secondarie

L'assegnazione di un corso d'acqua ad una delle categorie di cui sopra rappresenta il valore di riferimento per l'applicazione della relativa regolamentazione sulla pesca (forme di tutela, tipologia di mezzi ammessi, periodi e tempi consentiti, quantità e numero di esemplari di fauna ittica pescabili ecc.).

### ACQUE PRINCIPALI

Sono considerate "acque principali" le acque dei corsi idrici superficiali in cui, per le condizioni fisiche e biologiche, la portata e l'estensione dello specchio d'acqua, sono soddisfatti sia la pesca professionale sia quella dilettantistica.

La Legge 22 gennaio 2026, n. 16, consente la pesca professionale esclusivamente nelle acque principali, con l'eccezione dell'articolo 28 luglio 2016, n. 154. Per il territorio della provincia di Cuneo non è presente nessuno dei laghi inclusi in questo elenco ufficiale, ne consegue che la pesca professionale è vietata in tutte le acque intere cuneesi.

### ACQUE SECONDARIE

Sono classificate "Acque secondarie" le acque superficiali scorrenti nei corsi d'acqua a portata minore nelle quali è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica.

Le "Acque Secondarie" si suddividono in "Ciprinicole" e "Salmonicole".

Le "Acque Secondarie Ciprinicole" sono quelle acque di piuma a bassa ossigenazione prodotte in seguito al versamento di acque inquinate (S.P. Fossano-Salmour) in comune di Fossano e di Cuneo, fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco.

Le "Acque Secondarie Salmonicole" sono quelle acque di piuma a bassa ossigenazione prodotte in seguito al versamento di acque inquinate nell'agosto 28 luglio 2016, n. 154. Per il territorio della provincia di Cuneo non è presente nessuno dei laghi inclusi in questo elenco ufficiale, ne consegue che la pesca professionale è vietata in tutte le acque intere cuneesi.

### ACQUE SECONDARIE

Sono classificate "Acque secondarie" le acque superficiali scorrenti nei corsi d'acqua a portata minore nelle quali è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica.

Le "Acque Secondarie" si suddividono in "Ciprinicole" e "Salmonicole".

Le "Acque Secondarie Ciprinicole" sono quelle acque di piuma a bassa ossigenazione prodotte in seguito al versamento di acque inquinate (S.P. Fossano-Salmour) in comune di Fossano e di Cuneo, fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco.

Le "Acque Secondarie Salmonicole" sono quelle acque di piuma a bassa ossigenazione prodotte in seguito al versamento di acque inquinate nell'agosto 28 luglio 2016, n. 154. Per il territorio della provincia di Cuneo non è presente nessuno dei laghi inclusi in questo elenco ufficiale, ne consegue che la pesca professionale è vietata in tutte le acque intere cuneesi.

Nei riquadri seguenti è possibile consultare gli elenchi dei tratti di "Acque secondarie" presenti sul territorio della provincia di Cuneo, suddivisi per tipologia.

### ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

CORSO D'ACQUA TRATTO

Fiume Po dalla confluenza del Torrente Bronda in comune di Saluzzo a valle fino al confine con la città metropolitana di Torino.

Torrente Varaita dal punto S.P. Moretta-Murello in comune di Moretta a valle fino alla confluenza con il Fiume Po. Nel tratto scorrente fra il confine comunale Polonghera-Casalgrasso e la confluenza con il Fiume Po la pesca è vietata dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio.

## GLI USI DELLE ACQUE ED I RIPROPALAMENTI ITTICI

Le acque pubbliche intere, ai fini dell'esercizio della pesca, sono classificate non solo in base alla collocazione geografica, all'portata e alla fauna ittica presente – criteri ecologici – in base ai quali il legislatore stabilisce, con regolamento, i mezzi, gli attrezzi, le quantità e i periodi di pesca consentiti – ma anche in base al diritto di pesca: possono infatti essere aperte a tutti i cittadini di licenza regionale oppure essere soggette a diritti esclusivi di pesca. Questo criterio, di natura giuridica, consente di distinguere tra:
- acque libere in cui la pesca è liberamente esercitabile dai titolari della licenza regionale;
- acque libere con diritto esclusivo di pesca, nelle quali l'accesso è riservato ai titolari del diritto.
In queste ultime, i pescatori minori di licenza possono accedere solo tramite autorizzazioni autorizzative (concessioni, affitti, permessi) rilasciate dai titolari del diritto. Va comunque precisato che il diritto esclusivo di pesca, insistendo su acque pubbliche, non comporta alcuna derogai obblighi e alle modalità di pesca previsti dalla normativa generale in materia.

Le acque intere della provincia di Cuneo, per "tipologia di diritto", si suddividono in:

- Acque Libere.
- Acque soggette a Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca gestiti dalla provincia.
- Acque soggette ad Uso Civico di Pesca.
- Acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca gestite da comuni, enti, associazioni o privati.
- Acque gestite dalla F.I.P.S.A. di Cuneo.
- Zone Turistiche di Pesca.
- Bacini di pesca chiusi.

ACQUE LIBERE
Sono tutte quelle acque pubbliche in cui il pescatore può esercitare la pesca con valida licenza, senza ulteriori formalità.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL DEMANIO STATALE
TRASFERITE ALLA PROVINCIA
Sono quelle acque pubbliche che, gravate da diritti di pesca del Demanio Statale, sono state trasferite alle provincie ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La Provincia di Cuneo gestisce le proprietà demaniali in base al regolamento approvato con l'articolo 1 dell'Apposito riquadro) oppure, previa procedura ad evidenza pubblica, affidandola a privati, associazioni o enti mediante concessione quinquennale.

### ACQUE SOGGETTE AD USO CIVICO DI PESCA

L'Uso Civico di pesca è quel diritto, di origine feudale, che consente agli abitanti (c.d. "vives") di una determinata comunità territoriale, di norma un comune o una sua frazione, di poter pescare in acque pubbliche e private per soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia (c.d. "uso comunitario" per svolgere attività di indagine (c.d. uso utile). Il diritto, riconosciuto dalla Carta Sanza con legge L. 16 giugno 1927, n. 1766 e l. n. 20 novembre 1971, n. 168), è accertato con provvedimento dell'apposito ufficio della Regione Piemonte. L'Uso civico di pesca viene esercitato in base a regolamenti comunali approvati dalla Regione, previo parere della provincia competente per territorio. Ad oggi, sul territorio della provincia di Cuneo, sono stati accertati quattordici Usi Civici di pesca, dieci dei quali esaurienti nei corsi d'acqua individuati dalla Provincia.

### ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono le acque pubbliche in cui lo Stato ha riservato ai privati, Comuni o enti la facoltà di esercitare la pesca in via esclusiva. Tali diritti derivano da antichi privilegi concessi in forma feudale dai sovrani e tramandati nel tempo per successione ereditaria o acquisto da titolo oneroso da parte di soggetti terzi. Il titolare è tenuto a esercitare la pesca nel pieno rispetto della normativa generale. Il diritto si estingue tuttavia per decadenza in caso di non continuativo, per cattivo uso in relazione a fini delle legittime attività produttive, per abbandono, negligenza nell'osservanza delle disposizioni di tutela o per formale rinuncia del titolare.

Torrente Maira a) dal ponte S.S. 662 Saluzzo-Savigliano a valle fino alla confluenza T. Mellai; b) dal ponte di Sasso dell'ex ferrovia per Moretta, in comune di Cavalleggerino, fino al confine con la città metropolitana di Torino.

Fiume Stura dal punto di confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco

Torr. Mondalvia dal ponte della S.P. Carrò-Benevengiana in comune di Benevengiana a valle fino alla confluenza con il F. Tanaro in comune di Lequio Tanaro

Torrente Resa dalla confluenza del Rio Rivaio a valle sino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comuni di Dogliani e Monchieri.

Torrente Pao dal ponte dell'autostrada A6 (Torino-Savoia) in comune di Mondovì a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Carrù.

Fiume Tanaro dal ponte della S.S. 28 nell'abitato di Ceva a valle fino al confine con la provincia di Asti.

Sono altresì classificate "Acque di proprietà Ciprinicole" tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfrè, Sommariva Bosco, nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S.Vittoria d'Alba) nonché la Bealera Brunnotta, in comune di Racconigi, e la Bealera Rovarino, in comune di Caramagna Piemonte.

### PERIODI CONSENTITI

La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto alle singole specie.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI

E' consentito l'uso personale di:

- 1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, dotate di lenza con non più di cinque ami innescati con esche naturali o artificiali, da utilizzare entro uno spazio di tre metri;
- 2) una bilancia (per il suo corretto utilizzo si consulti l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque Secondarie Ciprinicole" è vietato usare anche se il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiera di animali. Non è consentito l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività.

### ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

Tutte le acque montane e di piuma non incluse nelle "Acque Secondarie Ciprinicole".

### PERIODI CONSENTITI

La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca nei laghi montani e al sopra dei 1000 metri di altitudine è consentita dalla prima domenica di giugno (Si veda la particolare regolamentazione nell'apposito paragrafo).

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' ammesso l'uso di una sola canna per pescatore, con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali o artificiali, di cui un cucchiaino o altro esca artificiale dotata di un solo amo ancorato.

E' vietato il sistema di pesca con lenza munta di zavorra affondante e terminale radente ad fondo, se armata di carole o mosche artificiali.

E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiori di qualsiasi animale e del sangue comune preparato.

Non è consentito l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti ad esercitare tale attività.

E' ammesso l'uso di una sola canna per pescatore, con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali o artificiali, di cui un cucchiaino o altro esca artificiale dotata di un solo amo ancorato.

E' vietato il sistema di pesca con lenza munta di zavorra affondante e terminale radente ad fondo, se armata di carole o mosche artificiali.

E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiori di qualsiasi animale e del sangue comune preparato.

Non è consentito l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti ad esercitare tale attività.

## LA LICENZA DI PESCA

### LA LICENZA DI PESCA

Per esercitare la pesca dilettantistica nelle acque intere scorrenti della provincia di Cuneo è necessario essere in possesso di un apposita licenza. Le licenze previste sono:

a) Licenza di tipo "B" Consente ai cittadini residenti nella Regione Piemonte di pescare utilizzando la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tritandina (non utilizzabile nelle acque scorrenti della provincia di Cuneo) oppure la bilancia con lato non superiore a 1,50 m, con permesso per ottenere di € 25,00, comprensivo di una tassa regionale di € 12,00, di una soprattassa provinciale di € 23,00.

b) Licenza di tipo "D" Consente ai cittadini stranieri, non residenti in Italia, di pescare con la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tritandina oppure la bilancia con lato non superiore a 1,50 m. L'importo della tassa regionale è di € 14,00 e non è prevista alcuna soprattassa provinciale.

I cittadini italiani o stranieri, residenti in altre regioni/province autonome, possono esercitare la pesca utilizzando la licenza rilasciata dalla propria regione o provincia autonoma.

Il pescatore dilettante può esercitare occasionalmente la pesca in via solo giornata mediante il permesso giornaliero rilasciato dalla Provincia di Cuneo (si veda il riquadro seguente).

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tasse e soprattasse pesca devono essere pagate con carte di pagamento digitali attraverso il portale PaqPa della Regione Piemonte all'indirizzo web: https://servizi.regione.piemonte.it/catalgo/anagrafe-dei-pescatori-licenze-pesca

In alternativa, previa stampa dell'avviso di pagamento spontaneo generato dal portale, il pagamento può essere effettuato sul territorio presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati al sistema PaqPa (sportelli bancari, uffici postali o tabaccherie).

Nella ricevuta di pagamento dovranno essere obbligatoriamente inseriti, a pena d'inefficiacia del versamento effettuato, i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, la data di nascita, codice fiscale) nonché la causale del versamento "Licenza di pesca dilettantistica di tipo „(B o D)".

### VALIDITA'

La licenza di pesca tipo "B" è valida per 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento delle tasse e soprattasse. La licenza di tipo "D" ha validità di tre mesi dalla data di versamento della tassa regionale. Le licenze di pesca rilasciate dalla Regione Piemonte consentono la pesca in tutte le acque intere italiane cosiddette "libere", ovvero quelle non gravate da diritti esclusivi di pesca, sui civici o concessioni a scopo di piscicoltura. Per l'esercizio della pesca nelle zone sottoposte a regime speciale (ad esempio, in presenza di licenza, è necessaria la specifica autorizzazione dei rispettivi proprietari, gestori o concessionari).

### ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento delle tasse e soprattasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti disabili, indicati nell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali soggetti possono esercitare la pesca esibendo, in caso di controllo, un documento di identità valido e, per i soggetti disabili, la certificazione ufficiale che attesti il diritto all'esenzione. L'esenzione è valida esclusivamente per la pesca sul territorio piemontese.

Per ulteriori informazioni l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, sito in c/o Nizza 21 a Cuneo, riceve il pubblico il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00, il giovedì dalle 15,00 alle 16,30. Risponde altresì ai seguenti numeri telefonici (numero di capi della singola specie o peso complessivo), è fatto obbligo tassativo di cessare l'attività di pesca.

### ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento delle tasse e soprattasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti disabili, indicati nell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali soggetti possono esercitare la pesca esibendo, in caso di controllo, un documento di identità valido e, per i soggetti disabili, la certificazione ufficiale che attesti il diritto all'esenzione. L'esenzione è valida esclusivamente per la pesca sul territorio piemontese.

Per ulteriori informazioni l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, sito in c/o Nizza 21 a Cuneo, riceve il pubblico il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00, il giovedì dalle 15,00 alle 16,30. Risponde altresì ai seguenti numeri telefonici (numero di capi della singola specie o peso complessivo), è fatto obbligo tassativo di cessare l'attività di pesca.

## ACQUE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

### ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI DI PESCA GESTITE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO

### MODALITA' DI ACCESSO:

Tariffa A: € 12,00 per l'accesso ai tratti in cui è consentita la pesca con trattenimento del pescato.

Tariffa B: € 15,00 per l'accesso a tutti i tratti, compresi quelli di pesca "No Kill".

Il pagamento delle quote di accesso può essere eseguito online con carte di credito, debito o prepagate tramite il portale PaqPa della Provincia di Cuneo all'indirizzo web:

https://pagamenti.provincia.cuneo.it/pagamenti/get-config-by-ente-tipo-pagamento/versamenti/psa/formid-1

In alternativa, previa stampa dell'avviso di pagamento spontaneo generato dal portale, il pagamento può essere effettuato sul territorio presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati al sistema PaqPa (sportelli bancari, uffici postali o tabaccherie).

La quota è dovuta da chiunque, ivi compresi i soggetti appartenenti alle categorie esonerate dal pagamento della licenza e con disabilità.

La ricevuta del pagamento della quota di accesso, debitamente compilata con i dati dell'utilizzatore, deve essere esibita ad ogni controllo degli organi di vigilanza (Agenti della Polizia Locale della Provincia, Carabinieri Forestali, Guardie vulinarie piscatorie ecc.)

La quota è dovuta da chiunque, ivi compresi i soggetti appartenenti alle categorie esonerate dal pagamento della licenza e con disabilità.

La ricevuta del pagamento della quota di accesso, debitamente compilata con i dati dell'utilizzatore, deve essere esibita ad ogni controllo degli organi di vigilanza (Agenti della Polizia Locale della Provincia, Carabinieri Forestali, Guardie vulinarie piscatorie ecc.)

La quota è dovuta da chiunque, ivi compresi i soggetti appartenenti alle categorie esonerate dal pagamento della licenza e con disabilità.

### PERIODI DI PESCA:

Secondo il calendario regionale per i vari tipi di acque.

### GIORNI CONSENTITI:

1) Fiume Stura dal ponte di Cintoia in comune di Fossano;
2) Fiume Tanaro dal confine con la provincia di Cuneo;
3) Fiume Tanaro dal confine con la provincia di Cuneo.

Tutti i giorni esclusi i martedì e mercoledì non festivi, salvo indicazioni particolari.
QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per tutte le altre specie si applicano i limiti numerici ordinari previsti per le acque scorrenti della Provincia di Cuneo. Il peso complessivo giornaliero del pescato autonomo (specie incluse nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 1/R/2025 non può superare i 15 kg complessivi). Nel calcolo del peso non viene conteggiato il pesce di taglia superiore ai 150 g.

QUANTITA' GIORNALIERA: